

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4804

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRIELLI, BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, BENEDETTI
VALENTINI, CARDIELLO, CARRARA, COLA, GIULIO CONTI,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, GALLO,
LANDOLFI, LEO, LO PRESTI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA
NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, RAISI, RICCIO, ROSITANI,
TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio

Presentata il 10 marzo 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », è nata dalla precisa esigenza di recepire e attuare le direttive comunitarie sulla tutela dell'avifauna e le convenzioni internazionali in materia, dando finalmente corso agli obblighi internazionali e comunitari assunti nel settore dal nostro Paese.

Accanto a questo obiettivo di portata generale, la legge si caratterizza per alcuni punti qualificanti, dei quali il più importante è quello della caccia programmata,

vero cuore della riforma. La pianificazione faunistica, volta a radicare il cacciatore al territorio e a determinare una stretta osservanza del tipo di caccia prescelta, si articola, poi, in una serie di mete altrettanto ambiziose: evitare la casualità del prelievo venatorio; ridistribuire i cacciatori in relazione alle risorse fruibili; programmare gli interventi, allo scopo di sfruttare in modo più razionale la fauna selvatica: tutto ciò con il diretto contributo del mondo agricolo, il cui coinvolgimento nell'attuazione della legge non è stato di poco rilievo.

La complessità degli obiettivi sopra delineati ha pesato, evidentemente, sull'attuazione della normativa, soprattutto a livello regionale. Sono stati, infatti, registrati molti ritardi nel recepimento, da parte delle regioni, dei contenuti della nuova legge, tanto che non si è stati in grado di rispettare la tempistica di attuazione fissata dall'articolo 36 della medesima legge.

Oltre a questo problema, altre questioni sono emerse, a rendere più complicato l'aspetto operativo-attuativo legato alla nuova disciplina. Si rammenti ad esempio:

la questione delle deroghe introdotte dall'articolo 9 della direttiva comunitaria in materia 79/409/CEE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è avvenuto soltanto in tempi recenti con la legge n. 221 del 2002;

i conflitti di competenza, nella questione delle deroghe, tra Stato e regioni, che hanno determinato l'intervento risolutivo della Corte costituzionale (sentenze n. 272 del 1996, nn. 168 e 169 del 1999);

la modifica delle specie cacciabili, il cui elenco si è dovuto conformare, con successivi provvedimenti (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, e 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997) a quello contenuto nell'allegato II/2 della predetta direttiva;

la questione dell'inserimento, tra le specie cacciabili nel nostro Paese, di specie cacciabili in altri Paesi membri dell'Unione europea.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificando il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha determinato un diverso riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni, rovesciando il precedente criterio di attribuzione delle competenze per materia. Nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, infatti, sono ora espressamente indicate solo le materie riservate alla competenza esclu-

siva dello Stato, tra le quali « la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ». Alle regioni, pertanto, spetta la potestà legislativa primaria in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato.

La recente modifica costituzionale impone, quindi, una revisione della legge n. 157 del 1992 allo scopo di richiamare esplicitamente e garantire piena attuazione a quei principi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di pubblica sicurezza riservati all'esclusiva competenza statale.

Tuttavia, trascorsi oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, le seguenti ulteriori motivazioni suggeriscono di porre mano ad una modifica della normativa vigente anche per conseguire i seguenti obiettivi:

consentire, pur nel rispetto del principio di impedire il « nomadismo venatorio », una programmata mobilità venatoria nella caccia alla migratoria, autorizzando il prelievo venatorio alle specie migratorie in tutto l'ambito regionale;

rimodulare il periodo di attività venatoria non solo allo scopo di rispettare tradizioni venatorie millenarie o date e dati di migrazione degli uccelli, ma anche per adeguarsi ad una ormai consolidata tendenza a livello europeo a spostare in avanti la cessazione del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, anche per diluire la pressione venatoria in un arco temporale più ampio;

rivedere il pur valido principio della programmazione faunistico-venatoria, consentendo alle regioni la libertà di dimensionare e gestire, secondo le proprie esigenze, le unità territoriali di gestione in cui si articola il territorio agro-silvo-pastorale.

Le motivazioni evidenziate impongono la presentazione di un'iniziativa legislativa che modifichi alcuni aspetti della legge n. 157 del 1992 e che, lungi dal voler intralciare il lavoro sin qui legittimamente svolto dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, si ritiene possa for-

nire un ulteriore contributo a tali lavori, onde addivenire ad un testo legislativo finale che possa rappresentare la sintesi delle diverse esigenze che vengono rappresentate dalle categorie economiche e sociali interessate, nell'ottica di una più corretta tutela, conservazione e gestione delle risorse faunistiche e degli *habitat* naturali nel nostro Paese.

Il testo della proposta di legge, frutto della concertazione con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali interessate all'argomento, propone alcune modifiche e integrazioni all'attuale disciplina di settore.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, precisandone le finalità, che sono volte ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli *habitat* naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.

L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 4 della n. 157 del 1992 per armonizzare il testo della legge alle previsioni inserite nell'articolo 3.

L'articolo 3 modifica l'attuale disciplina dei richiami vivi, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, affidando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di gestire il patrimonio di richiami vivi, sia di cattura che di allevamento, per l'attività venatoria da appostamento e abroga le precedenti disposizioni in materia di autorizzazione per gli appostamenti fissi.

L'articolo 4 prevede il riordino, mediante apposito decreto legislativo, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, allo scopo di rafforzarne le funzioni di organo di consulenza tecnico-scientifico per lo Stato, le regioni e gli enti locali nel settore faunistico-ambientale.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, delineando in modo esplicito e con precisione le competenze attribuite alle regioni dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, e ne snellisce i contenuti, pur nella sostanziale conferma della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, attraverso la pianificazione faunistica, la conservazione del patrimonio naturale, degli ecosistemi e la gestione delle risorse faunistiche. Le percentuali di destinazione territoriale (protezione della fauna selvatica, strutture a gestione privata, attività venatoria programmata) ricalcano quanto già previsto dalla legge n. 157 del 1992, anche se effettuano una ripartizione del territorio più specifica e puntuale.

L'articolo 7, a modifica dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, chiarisce con maggiore puntualità la definizione di attività venatoria in modo da eliminare i numerosi contenziosi interpretativi creatisi in sede di applicazione della vigente normativa.

L'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, elencando i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria, ed abroga il comma 2 del medesimo articolo.

L'articolo 9, nel sostituire l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, prevede una diversa gestione della fauna selvatica stanziale rispetto a quella migratoria, anche attraverso l'attivazione da parte delle regioni di unità territoriali di gestione (UTG) le cui dimensioni e modalità di gestione saranno affidate alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze attribuite loro dalle modifiche costituzionali. L'articolo 14-*bis* prevede, poi, le modalità di accesso alle nuove UTG.

L'articolo 10 abroga l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 per armonizzare il testo della legge con le previsioni inserite nell'articolo 9.

L'articolo 11 modifica l'attuale disciplina delle strutture a gestione privata, di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, che all'interno della percentuale di rispetto del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale le regioni possano istituire, su richiesta degli interessati, aziende agri-silvo-

turistiche ai fini di integrazione del reddito dell'impresa agricola. Di seguito è introdotto l'articolo 16-*bis* sull'addestramento dei cani da caccia.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, rimodulando il calendario venatorio, onde consentire al nostro Paese, così come già avviene nel resto d'Europa, l'attivazione delle cacce per periodi e per specie sulla base di precisi riscontri di natura tecnico-scientifica. A tale fine i periodi e le specie cacciabili vengono individuati sulla base di quanto esplicitamente previsto dalle direttive comunitarie. Si puntualizza altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 in tema di controllo della fauna selvatica, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedano, sentito l'INFS, a tale controllo anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 in tema di divieti, con un più puntuale riferimento a quelli fissati dalla direttiva 79/409/CEE.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, prevedendo i documenti autorizzativi necessari per il rilascio della licenza venatoria e introduce l'articolo 22-*bis* che stabilisce le modalità per il primo rilascio della licenza stessa.

L'articolo 16 modifica l'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 in conseguenza dell'istituzione delle UTG.

L'articolo 17 modifica solo in parte l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, riconfermando l'istituzione del fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire, in determinate percentuali, per il funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, per la quota di iscrizione al Consiglio internazionale della caccia e tra le associazioni venatorie, con la previsione di una quota addizionale per le strutture a gestione privata.

L'articolo 18 estende i casi di copertura ad opera del fondo di garanzia per le vittime della caccia previsti dall'articolo 25 della legge n. 157 del 1992.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 in tema di risarcimento dei danni provocati dall'attività venatoria ai terreni agricoli e agli allevamenti, che graveranno su un apposito fondo regionale alimentato dalle tasse di concessione regionale.

Gli articoli 20 e 21 contengono alcune modifiche di lieve entità in tema di vigilanza venatoria e poteri degli addetti alla stessa, di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 157 del 1992.

Gli articoli 22, 23 e 24 modificano gli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali, amministrative e accessorie, aggiornandole dal punto di vista quantitativo.

L'articolo 25, infine, prevede disposizioni finali e transitorie per l'opportuno raccordo della normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata « legge n. 157 del 1992 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1 — (*Finalità. Definizione della fauna selvatica*) 1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in armonia con la programmazione regionale e concorrendo alla promozione ed allo sviluppo dell'economia rurale, è finalizzata ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli *habitat* naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.

2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.

3. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 e 97/49/CEE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 3.

1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 — (*Richiami vivi*) 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.

2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.

3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza, rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.

4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di utilizzo e di cessione per l'attività venatoria ».

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il riordino dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il rafforzamento delle funzioni di organo scientifico, tecnico e di consulenza per lo Stato, le regioni e le province nel settore faunistico-ambientale;

b) prevedere la individuazione delle strutture periferiche, le forme di collaborazione con gli istituti tecnico-scientifici regionali e internazionali e le modalità di cooperazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

ART. 5.

1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 9 — (*Competenze*) 1. Le regioni nell'esercizio della potestà loro attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, esercitano le funzioni legislative e regolamentari emanando propri provvedimenti per la gestione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria, nell'osservanza dei principi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della pubblica sicurezza di cui alla presente legge e in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme in conformità alle finalità della presente legge in base alle loro competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione ».

ART. 6.

1. L'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 10 — (*Destinazione del territorio*)

1. Il territorio nazionale, comunque suscettibile di utilizzazione a fini agro-silvo-pastorali, è assoggettato a pianificazione faunistica per la conservazione del patrimonio naturale e degli ecosistemi nonché per la gestione delle risorse faunistiche, che le regioni e le province attuano con i rispettivi piani faunistico-venatori.

2. L'attività di pianificazione deve favorire la ricostituzione degli *habitat* naturali e il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio naturale incentivando la presenza delle diverse specie di fauna selvatica compatibile con il carico mas-

simo sopportabile dall'ambiente senza il prodursi di danni rilevanti alla vegetazione, alle colture agricole e selvicolturali e alle pratiche di allevamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale articolando, ai fini della tutela dell'ecosistema e della gestione delle risorse faunistiche, nonché della valorizzazione dei beni ambientali e della preservazione delle attività agricole, nelle destinazioni e con le percentuali seguenti:

a) da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, per la protezione della fauna selvatica, ad eccezione della zona faunistica delle Alpi, dove tale percentuale è compresa tra il 10 e il 20 per cento;

b) una superficie non superiore al 15 per cento per le strutture a gestione privata di cui all'articolo 16;

c) la rimanente superficie riservata alle unità territoriali di gestione di cui all'articolo 14, in cui è consentito l'esercizio venatorio in forma programmata. Tale superficie non deve essere inferiore al 55 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

4. Il territorio destinato a protezione della fauna di cui al comma 3 comprende tutti i territori agro-silvo-pastorali in cui l'attività venatoria è, a qualsiasi titolo, vietata, ivi compresi quelli inclusi in parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e fondi chiusi ».

ART. 7.

1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 12 — (*Attività venatoria*) 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto inequivocabilmente diretto all'abbattimento o alla cattura di esemplari di fauna selvatica nonché il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca o di attesa della fauna

selvatica essendo in possesso di qualunque mezzo idoneo per abbatterla o catturarla. Non costituisce atto di caccia l'abbattimento o la cattura avvenuto per forza maggiore o per caso fortuito.

2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme vigenti in materia appartiene a colui che l'ha cacciata ».

ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore catalogato;

c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

d) dell'arco;

e) del falco ».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 è abrogato.

ART. 9.

1. L'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 14 — (*Unità territoriali di gestione*) 1. L'attività venatoria, in attuazione delle finalità di tutela dell'ecosistema,

viene esercitata in forma programmata sul territorio agro-silvo-pastorale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della programmazione del territorio destinato all'attività venatoria e per favorire la tutela dell'ecosistema, ripartiscono il territorio in unità territoriali di gestione (UTG), provvedendo altresì alla loro istituzione e stabilendone dimensioni, organizzazione e criteri di gestione. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, dove le regioni e le province autonome possono stabilire le dimensioni delle UTG nel rispetto delle tradizioni locali, le dimensioni delle UTG nel restante territorio nazionale non possono essere inferiori a quelle di una singola provincia.

3. Le UTG sono strutture di diritto privato di pubblica utilità, senza finalità di lucro e con compiti di gestione faunistici, ambientali e venatori.

4. Nella composizione degli organi di gestione delle UTG deve essere prevista una presenza paritaria dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Essi devono rappresentare, complessivamente, almeno il 60 per cento dei componenti dell'organo di gestione ».

2. Dopo l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis — (*Modalità di accesso alle UTG*) 1. Ogni cacciatore ha il diritto di accedere ad almeno una UTG della regione di residenza previa iscrizione alla medesima nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni cacciatore ha altresì la possibilità di accedere a più UTG sia all'interno che all'esterno della propria regione di residenza, previa accettazione della sua richiesta di iscrizione alle medesime nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome.

2. Con provvedimento degli enti di cui al comma 1 è altresì determinato per ogni

UTG l'indice di densità venatoria massima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori ammissibili e la superficie agro-silvo-pastorale.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali al fine di equilibrare la pressione venatoria sul territorio definisce, con proprio decreto, e sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica, l'indice di densità venatoria minima per ogni UTG nel territorio nazionale. Tale indice è soggetto ad aggiornamento quinquennale.

4. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, il titolare della licenza di caccia in possesso dell'apposito tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria, oltre che alla fauna selvatica stanziale nelle UTG cui ha avuto accesso, alla fauna selvatica migratoria su tutto il territorio della regione di residenza. Il titolare di licenza di caccia ha altresì il diritto, senza alcun ulteriore onere, di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria per un numero massimo di trenta giornate complessive per ogni stagione venatoria su tutto il territorio nazionale ».

ART. 10.

1. L'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 11.

1. L'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 16 — (*Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-silvo-turistiche e centri privati di riproduzione della fauna selvatica*) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale,

autorizzano, regolamentandola, l'istituzione di:

a) aziende faunistico-venatorie con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche nelle quali è consentito l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di assestamento faunistico. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui alla presente lettera è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, delle leggi regionali e delle province autonome;

b) aziende agri-silvo-turistiche, in territori di scarso valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi temporali di cui all'articolo 18, commi 2 e 8, di fauna selvatica di allevamento nelle quali il prelievo non costituisce attività venatoria;

c) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate ».

2. Dopo l'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. — (*Addestramento dei cani da caccia*) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per l'addestramento dei cani da caccia e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e ne determinano le caratteristiche.

2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento della fauna allevata previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica.

3. L'attività svolta nei campi per addestramento dei cani da caccia non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio ».

ART. 12.

1. L'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 18 — (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*) 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 2. La stagione venatoria è articolata per periodi e per specie; inizia il 21 agosto e si conclude l'ultimo giorno di febbraio.

2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie negli archi temporali di seguito indicati:

a) specie cacciabili dal 21 agosto al 28 febbraio: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); taccola (*Corvus monedula*); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); piccione selvatico (*Columba livia*); frullino (*Lymnocryptes minimus*);

b) specie cacciabili dal 21 agosto al 31 gennaio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); canapiglia (*Anas strepera*);

c) specie cacciabili dal 1° settembre al 20 febbraio: porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); volpe (*Vulpes vulpes*); allodola (*Alauda arvensis*); oca granaiola (*Anser fabalis*); oca selvatica (*Anser anser*); oca lombardella (*Anser albifrons*); chiurlo (*Numenius arquata*); pettegola (*Tringa totanus*); pantana (*Tringa nebularia*); totano moro (*Tringa erytropus*); piovanello maggiore (*Calidris canutus*);

d) specie cacciabili dal 1° settembre al 28 febbraio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); piviere dorato (*Pluvialis apricaria*);

e) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

g) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*); fagiano (*Phasianus colchicus*).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, nell'osservanza dei commi 1 e 2, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando, altresì, all'interno degli archi temporali fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano

il calendario regionale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.

6. Per la tutela dell'ecosistema anche attraverso limitazioni della pressione venatoria, il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 6, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali.

8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui ai commi 2 e 8 ».

ART. 13.

1. L'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 19 — (*Controllo della fauna selvatica*) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna sel-

vatica di cui all'articolo 18, comma 2, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, al controllo delle specie di fauna selvatica anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8 ».

ART. 14.

1. L'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Divieti*) 1. Per la tutela dell'ecosistema, delle colture agricole e per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, è vietato:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione vigente in materia di parchi e di riserve naturali;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e

a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

f) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 3 metri;

g) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), che non siano scariche e in custodia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o nei corsi d'acqua;

l) cacciare da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 km/h tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE;

m) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

n) cacciare su terreni coperti nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

o) cacciare la selvaggina migratoria su tutti i valichi montani, individuati nei piani faunistico-venatori regionali, interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, a distanza inferiore a 1.000 metri dagli stessi;

p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;

q) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

r) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino;

s) usare richiami vivi appartenenti a specie di avifauna selvatica non cacciabile, salvo che per l'anatra germana per la caccia agli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio e per quanto previsto alla lettera *v)* per le civette;

t) l'utilizzo a fini di richiamo di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali;

u) l'utilizzo di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

v) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive non provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o

impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

z) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

aa) praticare l'uccellazione;

bb) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa vigente in materia;

cc) detenere per la vendita, vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione delle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

dd) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

ee) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non proveniente da allevamenti ».

ART. 15.

1. L'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Esercizio dell'attività venatoria. Licenza di porto di fucile per uso di caccia*) 1. L'attività venatoria è consentita esclusivamente a chi è in possesso dei relativi documenti di autorizzazione costituiti dalla licenza di porto di fucile per uso di caccia e dalla polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso

terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi per l'esercizio della caccia.

2. La polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere stipulata con un massimale non inferiore a 750.000 euro per ogni sinistro, di cui 500.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali e a cose. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni cinque anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali.

3. Nell'ipotesi di sinistro il danneggiato ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la polizza di assicurazione per la garanzia della relativa responsabilità civile.

4. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è un titolo di polizia rilasciato dal questore. Ha validità per sei anni, subordinatamente al pagamento della tassa annuale di concessione e abilita all'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale.

5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia può essere rinnovata, a richiesta del titolare, alla scadenza del sesto anno, previa presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di armi e di pubblica sicurezza.

6. Per l'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario venatorio nonché le UTG in cui il titolare è ammesso ».

2. Dopo l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 22-bis. — (*Modalità per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia*) 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alla legislazione vigente in materia di rilascio di licenza delle autorità di pubblica sicurezza ai cittadini maggiorenni.

2. Il primo rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione nominata dalla provincia di residenza e alla presentazione dei documenti attestanti la capacità di maneggio delle armi e la idoneità psico-fisica.

3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2 e le materie che ne costituiscono l'oggetto.

4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza di cui al comma 1, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità psico-fisica di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia svolto mediante l'uso dell'arco o del falco ».

ART. 16.

1. All'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « sono autorizzate ad istituire » sono sostituite dalla seguente: « istituiscono »;

b) al comma 3 le parole: « dell'ambito territoriale di caccia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'UTG ».

ART. 17.

1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il Ministero del tesoro » sono sostituite dalle

seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze » e le parole: « lire 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 euro »;

b) al comma 2, le parole: « con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il fondo è altresì alimentato da un'addizionale di 0,50 euro alle tasse di concessione regionale per ogni ettaro di superficie delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-silvo-turistiche e dei centri privati di produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione venatoria riconosciuta delle aziende stesse di cui all'articolo 34, comma 5. Tale associazione non partecipa alla ripartizione del fondo, di cui al comma 2, lettera c) »;

d) alla rubrica, le parole: « il Ministero del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze ».

ART. 18.

1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « all'articolo 12, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 22, comma 2 »;

b) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato per la responsabilità civile verso terzi con una compagnia di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « dall'articolo 12, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 22, comma 2 »; al secondo periodo, le parole: « al citato articolo 12, comma 8 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

« al citato articolo 22, comma 2 » e le parole: « lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « 516,46 euro »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « articolo 12, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 22, comma 2 » e il terzo periodo è soppresso.

ART. 19.

1. L'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (*Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni*) 1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricola e di allevamento dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di miglioramenti ambientali attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dalle UTG e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici ».

ART. 20.

1. All'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4, le parole: « garantendo in esse la presenza » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 8, le parole: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

ART. 21.

1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione dei documenti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio venatorio nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata »;

b) al comma 2, le parole: « d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « d), e) e f) »;

c) il comma 3 è sostituito del seguente:

« 3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria affinché provveda alla sua destinazione »;

d) al comma 6, dopo le parole: « della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, » sono inserite le seguenti: « e della legge 8 luglio 1998, n. 230 », e le parole: « all'articolo 9 della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, comma 6, della citata legge n. 230 del 1998 ».

ART. 22.

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 1.200 a 4.800 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso della relativa licenza di porto di fucile;

b) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 900 a 3.000 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

c) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 900 a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1;

d) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per chi esercita l'uccellazione;

g) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non compresi nell'elenco di cui alla lettera c), della quale è vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a 1.500 euro per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)*, le pene sono raddoppiate ».

ART. 23.

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 200 a 1.200 euro per chi pratica l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vietati;

b) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

c) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

d) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti spinti da motore in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *l)*;

e) da 100 a 600 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita;

f) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia nelle UTG senza autorizzazione e nelle zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

g) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari di cui

all'articolo 18, comma 8; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

h) da 100 a 600 euro per chi si avvale dei richiami non autorizzati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *s*); se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

i) da 50 a 300 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni dalla data della contestazione;

l) da 100 a 600 euro per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo ».

ART. 24.

1. All'articolo 32 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *g)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1), del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere

d) e f), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c), d) e f), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1), del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento di autorizzazione per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera i); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi »;

b) al comma 3, le parole: « lettere a), b), c), d), e) ed i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), c), d), e) e f) »;

c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

ART. 25.

1. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini cessano le loro funzioni con l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle unità territoriali di gestione previste dall'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge. Le funzioni dei citati ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono comunque trasferite alle regioni e alle province autonome entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono comprese nella pianificazione prevista dall'articolo 10 della medesima legge n. 157

del 1992, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge. Nelle more dell'attuazione della pianificazione da parte delle regioni e delle province, le citate aziende continuano ad essere disciplinate dal provvedimento di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Su richiesta del concessionario, le regioni e le province possono trasformare le aziende agri-turistico-venatorie in aziende agri-silvo-turistiche ovvero in aziende faunistico-venatorie.

3. Gli articoli 29, 33, 35 e 36 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0058480